

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE UNICO CON IL COMUNE DI CANEGRATE.	Nr. Progr. 83
	Data 20/12/2024
	Seduta NR. 9

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 20/12/2024 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 20/12/2024 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
RIGIROLI GIOVANNI	S	PORTA LAURA	S	LUNARDI SABRINA	N
BIONDI SUSANNA	S	DIANESE DANIELE	S	D'ELIA PATRIZIA	S
MILAN ANDREA	S	LA TEGOLA ANNA	S	BINAGHI FRANCESCO	S
RE' VALENTINA	S	ZANGIROLAMI MARCO	S		
CARNEVALI STEFANO	S	ROSETI PROSPERO	S		
BORSANI CLAUDIA	S	BINAGHI MARCO	N		
CIANCIA GIULIANO	S	COVA ILARIA	N		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BINAGHI MARCO; COVA ILARIA; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

**OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE UNICO CON IL COMUNE DI
CANEGRATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la vigente normativa in materia prevede che più Comuni possano valutare l'opportunità di costituire, mediante lo strumento della convenzione, un'unica sede di segreteria comunale alla quale preporre un solo segretario comunale titolare;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede espressamente che i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali; - l'art. 10 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

Atteso che la Segreteria di questo Comune è vacante a far data dal 01.06.2023, a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria, di classe seconda, tra i Comuni di Cassano Magnago e Busto Garolfo;

Richiamata la deliberazione n. 31 adottata dal Consiglio Comunale in data 26.07.2023 per l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata della segreteria comunale tra i Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e Villa Cortese.

Visto l'art. 3 della convenzione sopra citata secondo il quale la costituzione della sede convenzionata sarebbe divenuta efficace dalla data di assunzione del segretario incaricato, che non ha mai preso servizio, rendendo di fatto non operativa la convenzione predetta;

L'Amministrazione Comunale ha valutato dunque l'opportunità per il Comune di Busto Garolfo (abitanti al 31/12/2023 n. 14.063) di interpellare il Comune di Canegrate (abitanti al 31/12/2023 n. 12.670), allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni dell'Ufficio di Segretario Generale;

Data la condivisione di molteplici attività, servizi, società in house e temi che richiedono un costante raccordo e coordinamento tra i due Enti, di certo favorito dall'aver un Segretario Generale in comune, oltre che una riduzione della relativa spesa;

Considerata quindi la volontà di procedere alla stipula di una convenzione con il Comune di Canegrate, nella seguente misura:
dal 1 gennaio 2025 e fino alla scadenza naturale della convenzione, ovvero il 31 dicembre 2027, Comune di Canegrate 60% e Comune di Busto Garolfo 40%;

Vista la bozza di convenzione elaborata d'intesa tra le Amministrazioni Comunali interessate ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la bozza di convenzione prevede che il Comune di Canegrate assuma la veste di Comune Capo Convenzione e, conseguentemente, i poteri di nomina e revoca del Segretario, sentito il Comune di Busto Garolfo;

Visti gli articoli 30 e 98, III comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 recante norme di dettaglio in merito al contenuto delle convenzioni;

Considerato che la competenza in materia regolamentare per l'oggetto di cui trattasi è dell'Organo Consiliare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica della Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane e finanziaria della Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 contrari (D'Elia e Binaghi Francesco), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare, sulla base di quanto in premessa riportato, la Convenzione per il servizio in forma associata dell'Ufficio di Segretario Generale, da stipularsi tra i Comuni di Canegrate, Capo Convenzione, e Busto Garolfo nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella misura del 60% per Canegrate e del 40% per Busto Garolfo a partire dal 1 gennaio 2025 e fino alla scadenza naturale della convenzione, ovvero il 31 dicembre 2027;
- 2) di evidenziare che la convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2027 e che l'attivazione della convenzione partirà dalla data di assunzione in servizio del Segretario Generale nominato presso la sede convenzionata;
- 3) di demandare al Sindaco la formale sottoscrizione della Convenzione in oggetto;
- 4) di trasmettere copia della presente al Comune di Busto Garolfo e alla Prefettura di Milano, Sez. Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 2 contrari (D'Elia e Binaghi Francesco), espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta ha termine alle ore 23.20.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 83 DEL 20/12/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **83** del **20/12/2024**

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI
SEGRETARIO GENERALE UNICO CON IL COMUNE DI CANEGRATE.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/12/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

**OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO GENERALE UNICO CON IL COMUNE DI
CANEGRATE.**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CANEGRATE E DI BUSTO GAROLFO PER LO
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO
GENERALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale del Comune di Canegrate

TRA

il Comune di Canegrate (C.F. 00835500158), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Matteo MODICA,

E

il Comune di Busto Garolfo (C.F. 00873100150), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Roberto RIGIROLI,

PREMESSO

- che l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 dispone che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio; individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario; determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario e la durata della convenzione; disciplinare la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'Amministrazione Comunale di Canegrate (MI) con deliberazione di C.C. n. _____ del _____ e l'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo (MI) con deliberazione di C.C. n. _____ del _____, hanno concordato lo svolgimento dell'ufficio di Segretario Generale in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, nonché della vigente disciplina contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Canegrate (MI) e di Busto Garolfo (MI) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi di un unico Segretario Generale che svolga le funzioni per entrambi gli Enti in modo coordinato ed in forma associata, al fine di ottenere un servizio efficace e condiviso con un risparmio della relativa spesa.

Ai fini della determinazione della classe del servizio di Segreteria, si dà atto che la popolazione complessiva dei due Enti è compresa tra i 10.000 e i 65.000 abitanti, pertanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Generale, la convenzione di Segreteria è di classe II.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

La parti convengono che il Comune di Canegrate sia Comune capo convenzione e che la nomina e revoca del Segretario Generale spettino al Sindaco del Comune di Canegrate, sentito il Sindaco del Comune di Busto Garolfo.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Generale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Comuni di Canegrate e di Busto Garolfo. Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. Competeranno, quindi, al suddetto Sindaco gli istituti giuridici quali autorizzazioni a incarichi retribuiti come, ad esempio, partecipazione a commissioni di concorso; congedi ordinari, aspettative etc.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il Segretario Generale unico svolge, in ciascun Comune, tutte le funzioni derivanti dalla legge, dalle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le altre eventuali funzioni ad esso attribuite, ai sensi di legge, dai Sindaci dei due Comuni.

Con il presente atto, i Comuni convenzionati si impegnano a una corretta gestione del servizio di Segreteria unica e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione delle funzioni del Segretario titolare della Convenzione.

Il Segretario titolare assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandolo, in modo flessibile, alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, con prevalenza tendenziale del tempo-lavoro presso il Comune capo convenzione secondo la percentuale di riparto della spesa, come specificato nel successivo articolo 6. Il Segretario Generale unico garantirà la presenza in entrambi i Comuni in date e giorni che saranno concordati dai Sindaci dei Comuni stessi, oltre che poter svolgere da remoto talune attività, laddove previsto.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dovranno consultarsi, anche per le vie brevi, ogni qualvolta dovranno essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento dell'ufficio di Segretario Generale.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Compete al Segretario Generale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Canegrate e di Busto Garolfo il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali e la maggiorazione dell'indennità prevista contrattualmente per la convenzione di Segreteria.

Il riparto delle spese avverrà come segue:

- a carico del **Comune di Canegrate 60%** (sessanta per cento);

- a carico del **Comune di Busto Garolfo 40%** (quaranta per cento).

Lo stesso criterio sarà seguito per il riparto di ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, ad eccezione dei diritti di rogito spettanti al Segretario per la funzione di ufficiale rogante che saranno liquidati da ciascun Comune nel rispetto del tetto annuo complessivo fissato dalla legge. Il Comune di Canegrate, capo convenzione, provvederà all'erogazione delle competenze spettanti al Segretario Generale - ivi compresa l'indennità di risultato - nonché al versamento degli oneri previdenziali, erariali ed assistenziali e quant'altro attiene all'Ufficio.

A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla presente Convenzione, provvedendo il Comune capo convenzione di Canegrate, all'anticipazione in via ordinaria e continuativa degli emolumenti spettanti al Segretario Generale, i Comuni si obbligano come segue:

- il Comune di Canegrate, capo convenzione, provvederà alla trasmissione al Comune di Busto Garolfo del rendiconto della spesa sostenuta predisposto dal Responsabile di Servizio entro 30 giorni dalla fine di ogni mese;
- il Comune di Busto Garolfo provvederà, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, al pagamento delle spese di competenza sostenute dal Comune di Canegrate.

Eventuali spese o oneri direttamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente (es. spese per missioni o trasferte) saranno per intero a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni saranno effettuate.

ART. 7 - DURATA E SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà efficacia dal 1/1/2025 (data di assunzione in servizio del Segretario presso i Comuni della convenzione), con durata fino al 30/11/2027 e potrà essere rinnovata, prima della scadenza, previa deliberazione dei Consigli Comunali alle medesime o a mutate condizioni.

La presente Convenzione può essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- -scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra i Comuni o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte della Prefettura di Milano - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

- recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati, disposto con deliberazione consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Alla scadenza della Convenzione, come pure nei suddetti casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario Generale titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resti titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, o nel caso in cui il Segretario non aderisse all'intesa, quest'ultimo resta titolare nel Comune capo convenzione.

ART. 8 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere espressamente deliberata dai Consigli Comunali dei due Comuni.

ART. 9 – NORME FINALI E DI RINVIO

Gli effetti della presente Convenzione decorrono dal decreto di assegnazione in servizio, presso la sede convenzionata, del Segretario Generale titolare.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate in merito dalla Prefettura di Milano - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alle norme contenute nel vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Canegrate e di Busto Garolfo, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 465/1997, alla Prefettura di Milano - Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, a cura del Comune capo convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Canegrate,

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANEGRATE

IL SINDACO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO

